RACCOMANDAZIONE N. 16

del 12 dicembre 1984

relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio

(85/C 273/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, adottato nella 15ª riunione dell'11 aprile 1984,

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che due o più stati membri, le autorità competenti di detti stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune categorie di persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma, o nell'interesse di alcune di tali persone, eccezioni alle disposizioni di detto regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile;

considerando che taluni lavoratori, a motivo delle loro conoscenze e attitudini particolari o del carattere peculiare degli obiettivi dell'impresa o dell'organizzazione che li occupa, sono distaccati, nell'interesse di questa impresa o organizzazione ed in nome o per conto di essa, per più di 12 mesi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono normalmente occupati;

considerando che, nell'interesse di questi lavoratori, è opportuno consentire loro di scegliere tra la possibilità di essere soggetti alla legislazione dello stato membro nel quale lavorano e la possibilità di continuare per tutta la durata del distacco ad essere soggetti alla legislazione dello stato membro nel quale sono normalmente occupati,

RACCOMANDA alle autorità competenti degli stati membri di concludere, o far concludere dagli organismi da esse designati, accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabili ai lavoratori che, a motivo delle loro conoscenze e attitudini particolari o del carattere peculiare degli obiettivi dell'impresa o dell'organizzazione che li occupa, sono distaccati, nell'interesse di questa impresa od organizzazione ed in nome o per conto di essa, per un periodo superiore a 12 mesi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono normalmente occupati.

Questi accordi dovranno prevedere che, per tutta la durata del distacco, detti lavoratori, a condizione che vi consentano, resteranno soggetti alla legislazione dello stato dal quale sono stati distaccati.

Presidente della commissione amministrativa
J. DOWNEY

RACCOMANDAZIONE N. 17

del 12 dicembre 1984

concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa

(85/C 273/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 103 del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando che la raccomandazione n. 13 del 24 maggio 1973 deve essere modificata per l'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 1390/81 e (CEE) n. 3795/81 relativi all'estensione ai lavoratori autonomi e ai loro familiari dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e che tale estensione implica una certa elaborazione delle statistiche tenute dalle istituzioni di sicurezza sociale degli stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, degli statuti emanati in esecuzione del paragrafo 3 dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la commissione amministrativa è tenuta ad elaborare periodicamente una relazione generale sulla propria attività e sul-

l'attuazione dei regolamenti concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

considerando che la predisposizione di tale relazione implica la raccolta annua di un certo numero di dati statistici;

considerando che tali dati rivestono interesse effettivo solo se presentano un certo grado di omogeneità per tutti gli stati membri e se sono presentati entro limiti di tempo ravvicinati rispetto al periodo a cui si riferiscono;

considerando che a tale scopo è opportuno semplificare le relative tabelle statistiche e che le autorità competenti sono tenute a fornire alle istituzioni nazionali istruzioni precise,

RACCOMANDA alle autorità competenti degli stati membri di prendere i provvedimenti necessari affinché le seguenti indicazioni siano se possibile, raccolte e fornite annualmente:

1. Numero di lavoratori subordinati e autonomi, cittadini degli altri stati membri, profughi e apolidi occupati nel territorio di uno stato membro. Tali dati saranno completati dal numero di lavoratori subordinati e autonomi cittadini di paesi terzi.

 Detto numero potrà essere costituito dalla media rilevata nel corso dell'esercizio di cui trattasi, oppure potrà corrispondere al numero effettivo in un momento determinato.

 Occorrerebbe, se possibile, fornire una ripartizione per sesso. Occorrebbe, inoltre, fornire indicazioni relative alle ripartizione tra lavoratori subordinati e autonomi.

 Tali statistiche dovrebbero innanzitutto essere fornite dalle istituzioni di sicurezza sociale. In mancanza di ciò si può fare ricorso ad altre fonti, oppure a delle stime.

2. Per quanto riguarda le prestazioni in natura erogate a norma degli articoli 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 52 e 55 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

 a) per quelle da rimborsare conformemente all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72, l'importo delle prestazioni erogate ai sensi dei suddetti articoli nonché il numero corrispondente di casi;

 b) per quelle da rimborsare conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, le informazioni che è possibile rilevare in base agli inventari previsti dagli articoli succitati o in base ad altre modalità stabilite da accordi bilaterali e multilaterali.

 Il paese che ha erogato le prestazioni (il paese creditore) fornirà le suddette indicazioni, separatamente, per paese debitore.

 È opportuno distinguere, qualora sia possibile, tra i regimi relativi ai lavoratori subordinati e i regimi relativi ai lavoratori autonomi.

 Nel caso di reciproca rinuncia al rimborso, l'obbligo di fornire le indicazioni predette dipende dalla loro disponibilità.

 Le statistiche saranno compilate, nella misura del possibile, per anno civile.

3. Per quanto riguarda le prestazioni d'invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali (pensione e rendita) liquidate e pagate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, e a norma degli accordi bilaterali e multilaterali o della legislazione nazionale:

 a) numero dei titolari di pensioni o rendite che risiedono nel territorio di ogni altro stato membro. Tale numero potrà essere o il numero medio o il numero globale dei casi presenti nel corso dell'esercizio di cui trattasi, o il numero ad una determinata data;

 b) gli importi corrispondenti delle pensioni e delle rendite in tal modo liquidate e pagate nel corso dell'esercizio di cui trattasi.

 Si farà una distinzione, da un lato tra i titolari di pensioni e i superstiti e, dall'altro, tra i regimi relativi ai lavoratori subordinati e quelli relativi ai lavoratori autonomi.

4. Per quanto riguarda gli assegni di morte, erogati a norma degli articoli 65 e 66 del regolamento (CEE) n. 1408/71, il numero dei casi e gli importi corrispondenti degli assegni di morte trasferiti a beneficiari che risiedono in un altro stato membro.

 Si farà una distinzione tra i regimi relativi ai lavoratori subordinati e quelli relativi ai lavoratori autonomi.

5. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione:

 — il numero dei lavoratori subordinati o autonomi in disoccupazione totale che hanno beneficiato degli assegni di disoccupazione in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

 — il numero di giornate di disoccupazione indennizzate;

 — gli importi corrisposti.

6. Per quanto riguarda gli assegni familiari:

 a) l'importo degli assegni familiari concessi a favore dei familiari dei lavoratori e dei disoccupati nel corso dell'esercizio, in virtù:

 i) dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

 ii) degli accordi bilaterali,

 iii) della legislazione nazionale,

 se tali familiari risiedono nel territorio di un altro stato membro; se il lavoratore o il disoccupato è sottoposto alla legislazione francese l'importo degli assegni familiari rimborsati dalla Francia all'istituzione del paese di residenza;

 b) numero di familiari che hanno beneficiato degli assegni familiari per paese di residenza;

c) numero di famiglie che ha beneficiato degli assegni familiari di cui sopra.

Tale numero potrà essere o il numero medio nel corso dell'esercizio, o il numero totale nel corso dell'esercizio o il numero a una determinata data.

7. Tali dati saranno presentati alla segreteria secondo gli schemi tipo, stabiliti dalla Commissione dei Conti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono.

8. Dopo essere state esaminate, tali statistiche saranno comunicate alla commissione amministrativa, corredate da osservazioni e saranno pubblicate nella relazione generale relativa all'attività di quest'ultima.

9. La presente raccomandazione sarà applicabile per la prima volta ai dati relativi all'anno 1985.

Presidente della commissione amministrativa

J. DOWNEY